



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D.M. 31 OTTOBRE 2013, N. 143

***“REGOLAMENTO RECANTE DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA PORRE A
BASE DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DEI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA”***

(G. U. 20 DICEMBRE 2013, N. 298 S.O.)

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 1/2014

Il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 è stato emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La suddetta norma primaria ha demandato ad un decreto del Ministero della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione dei parametri da applicare ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, nonché la definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali inerenti i predetti servizi.

Parametri per la determinazione del compenso

Il regolamento, corredato da due allegati (Z-1 e Z-2) individua e fornisce la disciplina dei parametri generali per la determinazione del compenso:

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il D.M. fornisce altresì la disciplina per la quantificazione:

- delle spese ed oneri accessori;
- del corrispettivo per le prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate, con applicazione del criterio dell'analogia;
- del corrispettivo per le prestazioni non assimilabili per analogia, alle quali si applica una tariffa oraria commisurata all'impegno del professionista, all'importanza della prestazione, nonché al tempo impiegato, entro le soglie di valori indicati dalla norma.

In attuazione del principio indicato dalla norma primaria, il regolamento statuisce che i parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.